

## I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

### L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTI gli artt. 7, comma 1, 8, 9 e 14, commi 1 e 9, del D.Lgs. 23/2011 istitutivo dell'imposta municipale propria (IMU);  
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, che ha anticipato al 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'IMU;  
VISTO il D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni;  
VISTO l'art. 17, D.Lgs. 241/1997;  
VISTO il D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni;  
VISTO il D.L. 16/2012;  
VISTO l'art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 228/2012;  
VISTO l'art. 10 del D.L. 35/2013;  
VISTO l'art. 1 del D.L. 54/2013;  
VISTA la circolare n. 2/DF/2013 del Dipartimento delle finanze concernente chiarimenti in materia di pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2013;  
VISTE le Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate nn. 35/E/2012 e 33/E/2013 istitutive dei codici tributo dell'IMU;  
VISTO il regolamento comunale relativo all'imposta municipale propria;  
VISTA la delibera comunale relativa alle aliquote;

### INFORMA

– L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 214/2011, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014.

– Il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, inclusi i terreni inculti.

– **Sono soggetti passivi:**

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
- b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

– **Il pagamento per il 2013 dovrà avvenire in due rate:**

- a) la prima rata entro il 17 giugno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni stabilite per il 2012;
- b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Il contribuente, in sede di saldo, dovrà ricalcolare l'imposta dovuta per l'anno 2013 sulla base delle aliquote fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm> e sottrarre quanto versato in conto.

– **Il D.L. 54/2013 ha sospeso il versamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili:**

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La sospensione si applica anche agli immobili che il comune con regolamento ha direttamente adibito ad abitazione principale vale a dire l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell'IMU. Tale sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali.

Tale sospensione è disposta nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che dovrà essere definita entro il 31 agosto 2013.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata è fissato, per gli immobili citati, al 16 settembre 2013.

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Sui medesimi immobili, le quote eccedenti l'aliquota dello 0,76% vanno versate al Comune.

Per i fabbricati D il versamento deve essere effettuato considerando il moltiplicatore elevato a 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.

In sede di versamento della seconda rata dell'IMU, i contribuenti dovranno applicare l'aliquota

dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai comuni per l'anno 2013, in virtù della lett. g) del citato comma 380.

– **I Codici tributo da utilizzare nel 2013 sono:**

3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";  
"3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";  
"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";  
"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";  
"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";  
"3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";  
"3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";  
"3925" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";  
"3930" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"

– Il pagamento dell'IMU può essere effettuato sia con modello di versamento **F24, sia con bollettino postale al n. 1008857615** intestato "Pagamento Imu". Il Codice Ente è **I887**.

Ai fini del pagamento della prima rata si ricorda che le aliquote stabilite per il 2012 sono le seguenti:

- aliquota di base ..... 7,60%
- per abitazione principale ..... 4,00%
- per fabbricati rurali ad uso strumentale ..... 2,00%
- per immobili non produttivi di reddito fondiario ..... 7,60%
- per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ..... 7,60%
- Onlus ..... 7,60%
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (maggiorazione rispetto all'aliquota standard - 0,76%, riservata allo Stato) ..... 0,00%

A dicembre il pagamento della seconda rata sarà effettuato sulla base delle aliquote determinate per il 2013.

– **La base imponibile è ridotta del 50% per:**

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.

– Si segnalano le altre agevolazioni deliberate da tale amministrazione in forza della propria potestà regolamentare: **AL MOMENTO NESSUNA**

In caso di mancato pagamento alla scadenza prevista il contribuente può effettuare il ravvedimento attraverso il pagamento di una sanzione ridotta. Infatti, il pagamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, con l'applicazione della sanzione del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali, calcolati solo sull'imposta e in relazione ai giorni di ritardo.

Il versamento può essere regolarizzato anche entro un anno dalla scadenza prevista con il pagamento di una sanzione del 3,75% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo. Il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Anche per l'IMU è applicabile il cosiddetto "ravvedimento brevissimo". Infatti, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Vale a dire che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta entro 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Specchia, lì 02 dicembre 2013

**IL FUNZIONARIO**  
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

**IL SINDACO**

